

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 105/CSA– RIUNIONE DEL 23 MARZO 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Giorgio Fraccastoro - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIGNOR GRECO RENATO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES L'AQUILA/MAFREDONIA DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 1°3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 1.3.2017, in relazione alla gara L'Aquila Calcio 1927/Manfredonia Calcio del 25.2.2017, valevole per la diciottesima giornata del Campionato Nazionale Juniores, Girone L, ha inflitto la sanzione della squalifica per 6 gare effettive all'allenatore della società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., sig. Renato Greco, in quanto *“allontanato per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara uscendo dall'area tecnica, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ulteriore espressione irrispettosa all'indirizzo del medesimo. Al termine della gara, il suddetto era presente all'interno degli spogliatoi e con atteggiamento intimidatorio rivolgeva espressione minacciosa all'indirizzo dell'Arbitro.”*

Avverso tale provvedimento la società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 3.3.2017 e, a seguito della ricezione in data 6.3.2017 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma dell'Amministratore Unico, Avv. Angelo Antonio Ranucci (formulando contestuale richiesta di audizione *ex art. 34*, comma 6, del C.G.S.), trasmessa a mezzo PEC il 10.3.2017.

La reclamante lamenta l'eccessività della sanzione (*“alla luce dell'effettivo contenuto “del referto arbitrale e dell'effettiva consistenza dei fatti”*) rispetto ad una espressione meramente irrispettosa, per l'effetto scemba di qualsiasi portata ingiuriosa e/o offensiva.

Si contesta, altresì, la non proporzionalità della sanzione comminata nonché la disparità di trattamento in considerazione di recenti pronunce giurisprudenziali di questa Corte, peraltro contenute nel medesimo Comunicato Ufficiale in cui era pubblicata la decisione ora impugnata.

Alla riunione del 23.3.2017, è comparso l'avv. Angelo Antonio Ranucci per il ricorrente, che ha insistito per una congrua riduzione della sanzione irrogata.

Questa Corte sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Nel rapporto del Direttore di gara si evince che, al 43' del primo tempo, il Sig. Greco veniva allontanato dal terreno di gioco, poiché dopo reiterate proteste nei confronti dell'Ufficiale di gara, a seguito di un non meglio individuato episodio di gioco, fuoriusciva dall'area tecnica di competenza e rivolgeva frasi del tipo *“Aoh ma quando fischi eh? ma stai a dormì? Datte una svegliata!! Oggi proprio non ce stai a capì un c....!”* Lo stesso, al momento dell'allontanamento, proferiva le

seguenti espressioni verbali: *“Sei proprio un c..... presuntuoso”*. Al termine dell’incontro, si palesava negli spogliatoi e con fare minaccioso continuava a ripetere: *“Io prima o poi un arbitro lo ammazzo, si lo ammazzo proprio”*.

All’uopo è bene premettere che il costrutto giuridico del reclamante, da cui prendono abbrivio le tesi difensive, si pone in plateale contrasto con i contenuti descrittivi dei rapporti di gara, assistiti – com’è noto – da fede privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Pertanto, tali deduzioni difensive, volte a prospettare una realtà diversa da quella contestualizzata nei rapporti degli Ufficiali di gara, che, al contrario, delineano dettagliatamente la natura gravemente e reiteratamente irrispettosa e minacciosa delle condotte poste in essere dall’incolpato, sono inammissibili.

A ciò aggiungasi che quanto accaduto merita sicura e particolare riprovazione sia per l’intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del Direttore di gara, sia perché i riferiti comportamenti provengono da un allenatore, *“al quale – per la figura ed il ruolo che gli sono propri – competono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l’attività sportiva”* (Corte Sportiva d’Appello, Com. Uff. n. 081/CSA del 23.2.2016), a maggior ragione se trattasi di giovani nel pieno del loro percorso di crescita personale e professionale.

Anche le ulteriori ragioni fondanti il ricorso, secondo le quali *“quante volte può infatti accadere di sentire un Avvocato dire “un Giudice prima o poi l’ammazzo” o un automobilista, “un vigile urbano o un poliziotto stradale prima o poi lo metto sotto”* contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti.

Tuttavia, questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto, ritiene congruo, anche sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza federale (cfr, Corte Sportiva d’Appello, Sez. II, Com. Uff. N. 32/CSA 2015/2016) ridurre la sanzione inflitta al Sig. Renato Greco a 5 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila dell’Aquila riduce la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi della tassa reclamo.

2. RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/FLAMINIA DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 8.3.2017, in relazione alla gara L’Aquila Calcio 1927/ASD Flaminia Calcio del 5.3.2017, valevole per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie D, Girone G, ha inflitto alla società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 800,00 con contestuale diffida *“per avere circa 80 dei propri sostenitori, al termine della gara, protestato nei confronti dei calciatori della squadra costringendo gli stessi e gli Ufficiali di gara a rimanere negli spogliatoi per circa 30 minuti”*.

Avverso tale provvedimento la società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 10.3.2017 e, a seguito della ricezione in data 13.3.2017 degli atti relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma dell’Amministratore unico, Avv. Angelo Antonio Ranucci (formulando contestuale richiesta di audizione ex art. 34, comma 6, del C.G.S.), trasmesso a mezzo PEC il 16.3.2017.

Con i motivi scritti, la reclamante ha contestato l’addebito disciplinare, deducendo l’eccessività della sanzione inflittale, richiedendo l’annullamento della stessa ovvero, in subordine, la sua riduzione.

Alla seduta del 23.3.2017, tenutasi dinanzi questa Corte Sportiva d’Appello, è comparso l’Avv. Angelo Antonio Ranucci, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo, ferma restando la sussistenza dell’addebito disciplinare in conseguenza della puntuale refertazione dell’Arbitro, va parzialmente accolto in punto di rideterminazione della sanzione inflitta.

Sebbene, infatti, non sia revocabile in dubbio la violazione, da parte della società reclamante, del disposto normativo recato dall'art. 4, comma 4, C.G.S., secondo cui *“Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti...”*, questa Corte non può non rilevare come la presenza dei sostenitori locali non si sia, comunque, tradotta in un comportamento violento nei confronti degli Ufficiali di gara, atteso anche il protrarsi non particolarmente significativo della condotta costrittiva dagli stessi posta in essere (*“circa 30 minuti”* è dato leggere nel referto).

Non possono, inoltre, obliterarsi le indubbie difficoltà logistiche, gestionali ed organizzative in cui versa la società reclamante.

Pertanto, adeguatamente valorizzate la consistenza fattuale della condotta *“incriminata”* e le complessive risultanze probatorie, la Corte accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nell'ammenda di € 400,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della ammenda a € 400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI € 1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La Società L'Aquila Calcio 1927 ha presentato in data ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e obbligo a disputare 1 gara a porte chiuse, inflitta alla reclamante seguito gara San Sepolcro / L'Aquila del 19.3.2017, per avere propri sostenitori, per intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e lanciato sputi all'indirizzo di un assistente arbitrale.

La ricorrente, pur riconoscendo la recidiva del comportamento di alcuni dei propri sostenitori, chiede una riduzione delle sanzioni ad essa inflitte consistente nell'irrogazione di una sola di esse in quanto troppo gravose, nell'insieme, nei confronti della Società.

In particolar modo chiede, proponendo in subordine un aumento della sanzione pecuniaria, l'annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse affinché la stessa non gravi a carico di quella maggior percentuale di sostenitori estranea ai fatti per i quali la Società è stata sanzionata.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della disputa di 1 giornata a porte chiuse congrua in ordine ai fatti accaduti per la recidiva del comportamento dei sostenitori della ricorrente. Allo stesso tempo, riconosce la sanzione dell'ammenda di e 1.000,00 troppo afflittiva per la Società

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della ammenda a € 800,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

4. RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 15.3.2017, la reclamante instava affinché alla società Civitella Sicurezza Pro venisse inflitta la sanzione della perdita della gara (con conseguente aggiudicazione in favore della reclamante medesima) per aver schierato un tesserato, Palusci Savero, che non poteva prendere parte alla gara dovendo ancora scontare una gara di squalifica.

L'appellante contestava, in sintesi, la mancata applicazione al caso che qui rileva dell'art. 22, comma 4, C.G.S., nella parte in cui dispone che, in caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

In data 16.3.2017 perveniva memoria della Civitella Sicurezza Pro, che instava per la reiezione del gravame, deducendo che la gara controversa doveva considerarsi come mai svolta; in replica, con memoria del 17.3.2017, la reclamante insisteva per l'accoglimento del reclamo.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità, la gara tra Città di Montesilvano e Civitella Sicurezza Pro del 21.1.2017 non si è in realtà mai svolta, per le cause di forza maggiore ben evidenziate dal Giudice Sportivo nel Com. Uff. n. 595 dell'11.2.2017. Essa non ha avuto neppure inizio, atteso che - per quanto in atti e non contestato - la società Città di Montesilvano apprendeva dal relativo Comune, titolare dell'impianto, circa un'ora e mezza prima dell'inizio della gara, della decisione di impedirne l'utilizzo per inagibilità dovuta agli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo e, immediatamente attivandosi, proponeva alla Civitella Sicurezza Pro di svolgere la gara in impianto vicinore (la proposta non veniva peraltro accolta).

Nella specie, pertanto, risulta inapplicabile il dedotto art. 22, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, atteso che esso presuppone l'annullamento di una gara effettivamente svoltasi, e non già, come nel caso che qui interessa, la ripetizione di una gara mai svoltasi.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 20.3.2017, la reclamante avversava la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e della diffida inflittale, deducendo che nulla di anomalo si sarebbe verificato nel corso della gara e al termine della stessa (salvo, in quest'ultimo caso, uno spintonamento fra due soli calciatori, divisi da compagni di squadra e dirigenti accorsi dalla tribune), e aggiungendo che, per le caratteristiche dell'impianto casalingo, il pubblico per defluire deve comunque attraversare parte del campo, il che può aver tratto in inganno i direttori di gara. All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assistente si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/USD CAVESE 1919 DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S.D. Cavese ha impugnato i provvedimenti del Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, che ha inflitto, alla società istante, la disputa di 1 gara a porte chiuse e l'ammenda di € 1.500,00 per avere *“i propri sostenitori, in campo avverso, all'inizio del secondo tempo acceso tre fumogeni e cinque bengala che venivano lanciati sul terreno di gioco costringendo il Direttore di gara a sospendere l'incontro per ben cinque minuti. Inoltre veniva violentemente divelta una rete di recinzione in metallo del settore occupato degli stessi”*.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante chiedeva in via principale l'annullamento delle sanzioni e, in via subordinata, la riduzione delle stesse.

Tanto premesso, la Corte

OSSERVA

Gli episodi contestati ai sostenitori della U.S.D. Cavese risultano provati dai rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo, a cui l'art. 35, comma 1.1 C.G.S., attribuisce fede probatoria privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, le doglianze della ricorrente circa la contraddittorietà degli atti ufficiali, vizio non rilevato da questa Corte, che riportano con estrema linearità e coerenza i fatti per come si sono verificati.

In una tale situazione ciò che rileva è la congruità o meno delle sanzioni inflitte per i fatti accaduti.

Da un esame complessivo degli atti, questa Corte ritiene congrua la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Difatti, il lancio di numerosi bengala sul terreno di gioco, da parte della tifoseria della USD Cavese, che hanno costretto il Direttore di gara a sospendere l'incontro per ben cinque minuti, rappresenta un fatto grave da meritare la sanzione di cui sopra.

Quanto, invece, alla sanzione pecuniaria, la Corte ritiene di poter operare una riduzione a € 1.000,00 tenuto conto che i tifosi hanno posto in essere le condotte loro addebitate in trasferta, ove la società ricorrente aveva limitate possibilità di intervento in merito a quanto accaduto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Eboli (Salerno) riduce la sanzione della ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO POL. A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 715 del 7.3.2017)

La Società Alma Juventus Fano impugnava, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 715 del 4.3.2017, irrogava alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

La società istante, pur censurando il comportamento antiregolamentare posto in essere dai propri sostenitori e tesserati nei confronti della terna arbitrale nel corso del secondo tempo e a fine gara, rappresentava, tuttavia, che la ricostruzione dei fatti operata del giudice di prime cure non era

rispondente alla realtà degli accadimenti e che la conseguente ammenda non era proporzionale alla gravità delle condotte poste in essere.

La ricorrente, pertanto, chiedeva una riduzione della stessa.

Le argomentazioni illustrate non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti gli episodi contestati risultano provati dal referto arbitrale dove sono riportate, al contrario, le condotte illecite poste in essere dalla tifoseria e dai tesserati della società Alma Juventus Fano, comportamenti tutti analiticamente descritti dal Direttore di gara, la cui credibilità non può essere in alcun modo scalfita dalle difese prospettate.

Pertanto, a giudizio di questa Corte, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare assolutamente congrua e proporzionata alla molteplicità e gravità dei fatti verificatisi in occasione della gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. A.S.D. Juventus Fano di Fano (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio